

	approvare il nuovo testo dello statuto composto di 28 (ventotto) articoli.
	Si allegano al presente atto previa lettura, da me notaio datane, articolo per articolo, al comparente nell'assemblea, e firma del comparente stesso e di me notaio, sub "A" il nuovo testo dello statuto sociale e sub "B" il foglio di presenza.
	Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13, 10
	Le spese del presente atto cedono a carico dell'associazione.
	Si chiede il trattamento tributario delle ONLUS in quanto organizzazione di volontariato e quindi l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis della tabella allegato B al DPR n.642 del 1972.
	Di questo atto scritto da persona di mia fiducia parte a mano e parte con mezzi meccanici a norma di legge e da me notaio completato a mano, del quale ho dato lettura al comparente, che dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e unitamente a me Notaio, lo sottoscrive come per legge.
	Consta di quattro fogli di cui occupa pagine sette scritte tutte per intero ad eccezione dell'ultima scritta fin qui.
	F.to RAIMONDI Antonio.
	F.to Ludovico Perna Notaio.
	Allegato "A" al n. 156820 del Rep. e al n. 9303 di Racc.
	Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
	1. L'Associazione Nazionale denominata "VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO" (in breve "VIS"), costituita con atto del 03.03.1986 rep. 70473 Dott. Oscar Ghione Notaio in Torino,

promossa dall'Ente "CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE CNOS".

2. L'Associazione Nazionale "VIS" è un Organismo Non Governativo (ONG) di volontariato ed ha riconoscimento di "idoneità" dal Ministero Affari Esteri con delibera n. 1988/128/005113/4D del 22 novembre 1988, ai sensi dell'articolo 28 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987.

3. L'Associazione Nazionale "VIS" ha sede in Roma, Via Appia Antica n. 126.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione Nazionale "VIS" senza scopo di lucro, si propone, come fine esclusivo, lo svolgimento di attività di utilità sociale e di solidarietà previste dal presente statuto.

2. L'Associazione Nazionale "VIS" persegue finalità istituzionali di solidarietà, di promozione e organizzazione di iniziative ed attività di carattere formativo, educativo, informativo, tecnico e professionale nel quadro di programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico, sia in Italia che all'estero.

3. In particolare:

a) attività destinate a persone che intendono svolgere una prestazione formativo-tecnico-professionale e di promozione umana nei Paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le forze locali civili, sociali ed ecclesiali;

b) iniziative e corsi formativi di preparazione specifica dei volontari, con l'obiettivo di conoscere adeguatamente la realtà mondiale del sottosviluppo, di studiarne le cause e i rimedi, di qualificare l'apporto specifico dell'azione di volontariato, di conoscere il Paese di destinazione nei vari aspetti antropologico, culturale, religioso, socio-economico e

	linguistico;
	c) elaborazione di programmi e progetti d'intervento, in risposta alle richieste ed esigenze di qualsiasi Paese, anche a situazioni d'emergenza dovute a conflitti e a disastri naturali nei Paesi ove siano in corso progetti d'intervento preferibilmente della famiglia Salesiana, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni di sviluppo;
	d) invio dei volontari nei Paesi destinatari e assistenza ai medesimi nello svolgimento dei loro compiti;
	e) servizi di formazione e informazione inerenti la promozione del volontariato, la cooperazione internazionale, la promozione e protezione dei diritti umani, la sensibilizzazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo, l'educazione alla mondialità e interculturalità, curando, anche con la collaborazione di Organismi ed Enti analoghi, specifiche pubblicazioni multimediali, convegni, seminari e simposii;
	f) aggiornamento e formazione del personale del sistema formativo italiano;
	g) formazione nei Paesi in via di sviluppo di quadri e dirigenti locali;
	h) attività editoriali anche con riviste di informazione.
	4. L'Associazione può gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, servizi ed iniziative di interesse generale.
	Art. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI
	1. L'Associazione persegue i suddetti scopi istituzionali, ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana.

2. In particolare:

a) si pone al servizio di coloro che, con valide motivazioni ed attitudini, intendono svolgere le attività e iniziative associative, condividendone lo spirito e le finalità;

b) tende ad attuare i contenuti della "Carta Universale del Servizio Volontario" per formare "uomini e donne che sospendono il loro abituale lavoro per mettere, nel quadro di uno sforzo comune, le loro conoscenze e le loro capacità a servizio di quelle popolazioni che abitano in regioni bisognose di un aiuto economico e sociale, guidati dal principio di uguaglianza e dal diritto che ciascun individuo ha alla propria dignità e rispetto;

c) corrisponde prioritariamente alla domanda formativa e sociale emergente dalle fasce più deboli e a rischio di marginalità, specie di quelle giovanili.

Art. 4 - CRITERI OPERATIVI

1. L'Associazione adotta specifici criteri per la valutazione, l'accettazione e l'esecuzione dei programmi di intervento nei Paesi in Via di Sviluppo, con riferimento alle dimensioni di partecipazione, di promozione e di coordinazione.

2. Rispetto al criterio di partecipazione, l'Associazione qualifica il proprio apporto elaborando ed eseguendo ciascun programma di intervento d'intesa con le forze locali, civili, sociali ed ecclesiali della popolazione destinataria.

3. Rispetto al criterio promozionale, l'Associazione opta per programmi di attività direttamente ed immediatamente rivolti allo sviluppo della popolazione locale, escludendo fini di lucro e interessi di parte.

	4. Rispetto al criterio di coordinazione, l'Associazione tende ad armonizzare	
	i propri interventi con i piani di promozione umana predisposti dagli Enti	
	Locali di sviluppo.	
	Art. 5 - COLLEGAMENTO CON L'ENTE PROMOTORE	
	1. L'Associazione riconosce il ruolo dell'Ente Promotore CNOS nella	
	propria struttura associativa, nella quale esercita le funzioni di garante	
	dell'ispirazione codificata nelle Costituzioni della Congregazione Salesiana,	
	a norma dell'articolo dello Statuto dell'Ente CNOS.	
	2. Per rendere efficaci tali funzioni e assicurare il collegamento con	
	l'Associazione, il Presidente dell'Ente CNOS, oltre che essere socio	
	dell'Associazione, nomina un proprio Delegato nazionale in qualità di	
	Vicepresidente dell'Associazione e propri Delegati territoriali .	
	Art. 6 - SOCI	
	1. Sono Soci dell'Associazione Nazionale "VIS":	
	a) i fondatori, in sede costitutiva dell'Associazione;	
	b) le persone fisiche, competenti nell'area socio-educativa del	
	volontariato e della cooperazione internazionale disponibili ad operare a	
	livello nazionale;	
	c) il Presidente dell'Ente Promotore CNOS ed i Delegati CNOS di cui	
	al comma 2 del precedente articolo 5 quali soci di diritto;	
	d) Enti, Istituzioni, Associazioni e Gruppi Strutturati, salesiani o non	
	salesiani, italiani o esteri, rappresentati dai rispettivi Legali Rappresentanti o	
	dai rispettivi Superiori pro tempore o dai rispettivi Responsabili dei Gruppi	
	Strutturati o da delegati all'uopo da costoro nominati.	
	2. A ciascun socio Fondatore è attribuita a vita la qualifica di Fondatore	

anche nel caso di recesso, decadenza o esclusione. In tale ultima ipotesi, essi potranno partecipare all'Assemblea dell'Associazione, senza diritto di voto.

3. Possono partecipare all'attività dell'Associazione e aderire ai Comitati VIS (di cui all'art. 14) volontari, animatori, collaboratori e sostenitori secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 7 - AMMISSIONE

1. La domanda di Socio è presentata al Consiglio Direttivo che delibera udito l'Ente promotore CNOS.

2. L'ammissione obbliga tutti i Soci all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi Sociali dell'Associazione e al pagamento delle quote sociali.

Art. 8 - RECESSIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE

1. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Socio che cessa di svolgere le attività specifiche dell'Associazione o non è in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - STRUTTURE OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione opera attraverso la propria Sede Operativa Nazionale di cui all'art. 18. Per la migliore attuazione delle proprie finalità istituzionali,

l'Associazione può dotarsi delle Sedi Operative di cui all'art. 18.

2. L'Associazione si avvale altresì dei propri Comitati territoriali, di cui al successivo articolo 14.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Comitati territoriali;
- e) il Presidente;
- f) i Vicepresidenti;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo della Associazione.

2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dei Regolamenti interni, obbligano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

3. Partecipano all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con diritto di voto:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci in regola col versamento delle quote associative;
- c) i membri del Comitato esecutivo in carica qualora non soci;

4. Possono partecipare all'Assemblea i Revisori dei Conti senza diritto di voto e se invitati.

5. La delega può essere data soltanto ad un altro socio che non potrà

esprimere più di un voto oltre il proprio.

6. L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno dal Presidente, che la presiede; o da chi ne fa le veci, entro quattro mesi dalla chiusura del precedente esercizio finanziario, mediante comunicazione scritta inviata ai Soci almeno trenta giorni prima della data di riunione.

7. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

a) eleggere tra i Soci il Presidente, il vicepresidente elettivo, il Tesoriere e tre Consiglieri del Comitato Esecutivo;

b) nominare tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, anche al di fuori dei Soci;

c) nominare tre membri del Collegio dei Probiviri;

d) approvare la relazione annuale del Presidente sullo stato dell'Associazione;

e) definire le scelte programmatiche e i piani annuali dell'Associazione;

f) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi.

8. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata ai Soci almeno sessanta giorni prima della data di riunione:

a) per procedere alle modifiche statutarie;

b) per richiesta avanzata da almeno la metà degli associati;

c) per avvenute dimissioni della maggioranza dei membri eletti del Comitato Esecutivo o del Consiglio Direttivo;

d) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

9. Le delibere in sede ordinaria sono valide qualunque sia il numero dei Soci

presenti e sono prese a maggioranza semplice dei voti validi; in sede straordinaria le delibere sono valide con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e sono prese a maggioranza semplice dei voti validi o con la maggioranza dei tre quarti degli associati per quanto riguarda la lettera d) del precedente comma 8.

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere, da tre Consiglieri.

2. I membri del Comitato Esecutivo, tranne il Vicepresidente Delegato Nazionale dell'Ente Promotore C.N.O.S., vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo quanto previsto dall'art. 15.

3. Spetta al Comitato Esecutivo:

a) curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in conformità alle scelte programmatiche ed ai piani annuali deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera e);

b) approvare Convenzioni con i Comitati territoriali e con singoli Soci.

4. Il Direttore Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto.

5. Alle sedute del Comitato Esecutivo possono altresì essere invitati dal Presidente, per essere consultati ed ascoltati su temi di loro competenza, i Responsabili di Settore di cui all'art. 18, comma 2, senza diritto di voto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dai membri del Comitato Esecutivo;

b) dai Delegati CNOS territoriali;

c) dai Coordinatori dei Comitati territoriali.

2. Il Direttore Generale, partecipa alle sedute senza diritto di voto. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono altresì essere invitati, per essere consultati ed ascoltati su temi di loro competenza, i Responsabili di Settore di cui all'art. 18, comma 2, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica (10) quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione alla sostituzione del medesimo con il primo dei non eletti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione e ordine del giorno inviato ai componenti almeno 15 giorni prima della data della riunione, da parte del Presidente, che ne presiede le sedute.

5. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) determinare gli indirizzi politico-programmatici dell'attività dell'Associazione, in conformità alle delibere dell'Assemblea;

b) deliberare ammissioni, recessi, decadenze o esclusioni dei soci, ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8;

c) determinare la quota associativa annuale;

d) approvare o modificare i Regolamenti interni;

e) riconoscere Comitati territoriali.

6. Nelle delibere del Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per rappresentanza. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 14 - COMITATI TERRITORIALI

1. I Comitati territoriali sono Organi Sociali della Associazione, costituiti da tutti i Soci presenti all'interno della rispettiva circoscrizione e da tutti coloro che a vario titolo svolgono attività rientranti nell'ambito degli oggetti statutari dell'Associazione.

2. Essi sono l'espressione sul territorio italiano della Associazione e si rapportano agli altri Organi Sociali ed alla Sede Operativa Nazionale.

3. Ad essi è riconosciuta autonomia finanziaria ed operativa, ferma restando la soggettività giuridica della sola Associazione nel suo complesso.

4. Ciascun Comitato è rappresentato, nel Consiglio Direttivo, dal rispettivo Delegato CNOS e dal Coordinatore che deve essere socio; il coordinatore è eletto dai Componenti il Comitato medesimo, dura in carica per quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

5. Al Coordinatore può essere altresì conferita dal Presidente, previa delibera del Comitato Esecutivo, procura speciale allo scopo di sottoscrivere accordi e atti per conto dell'Associazione entro la circoscrizione del Comitato; detta procura non può avere durata eccedente il mandato del Coordinatore.

6. I Comitati possono essere incaricati dal Comitato Esecutivo della realizzazione di Progetti operativi dell'Associazione, anche con finanziamento pubblico, mediante specifiche Convenzioni, di cui al successivo articolo 21.

Art. 15 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non oltre due mandati consecutivi.

2. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli può accendere od estinguere conti bancari in Italia e all'estero. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, è sostituito dal Vicepresidente più anziano. Il Presidente inoltre, anche su proposta del Comitato Esecutivo, può delegare ai Vicepresidenti parte delle proprie competenze, ai sensi dell'art. 16, comma 2.

4. Per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, il Presidente può delegare al Direttore Generale specifiche competenze o settori di competenze ed anche il relativo potere di firma e rappresentanza.

Art. 16 - VICEPRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. La funzione di Vicepresidente dell'Associazione viene svolta dal Delegato Nazionale dell'Ente Promotore C.N.O.S., ai sensi del comma 2 del precedente articolo 5, nonché da un Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei soci ai sensi del comma 7, lettera a) del precedente articolo 11.

2. Entrambi i Vicepresidenti fanno parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed esercitano, in via disgiunta, le deleghe ricevute, anche in modo permanente, dal Presidente, sostituendo il medesimo.

Art. 17 - TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il Tesoriere è membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo ed esercita le deleghe ricevute in ambito amministrativo e finanziario, anche in

	via permanente, dal Presidente, con il potere di firma sui conti bancari e postali dell'Associazione.	
	3. Il Tesoriere vigila sull'adempimento dei servizi di amministrazione, predispone il bilancio finanziario annuale preventivo e consuntivo da sottoporre ai competenti Organi sociali e provvede ai servizi di assistenza ai Comitati in materia amministrativa, contabile, fiscale e tributaria.	
	Art. 18 - SEDE OPERATIVA NAZIONALE	
	1. Per l'attuazione delle finalità istituzionali, l'Associazione opera attraverso la propria Sede Operativa Nazionale, organizzata in specifici Settori di attività.	
	2. A tali Settori possono essere preposti corrispondenti Responsabili, che possono essere invitati a partecipare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto.	
	3. Possono essere istituite Sedi Operative Locali, sia in Italia che all'estero, le quali dipendono direttamente dalla Sede Operativa Nazionale e si coordinano con i Comitati territoriali operanti nella rispettiva circoscrizione.	
	4. Il Presidente, su proposta del Comitato Esecutivo, nomina un Direttore Generale. Esso deve essere scelto di preferenza tra i soci.	
	5. Il Direttore Generale è preposto al coordinamento della Sede Operativa Nazionale, in conformità alle direttive impartitegli dal Comitato Esecutivo, e può ricevere ulteriori incarichi, anche in via permanente, dal Presidente.	
	6. Il Direttore Generale può essere rimosso dal proprio incarico dal Comitato Esecutivo.	
	Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da	

due supplenti, nominati dall'Assemblea, ai sensi della lettera b) del comma 7

del precedente articolo 11. I suoi membri rimangono in carica quattro anni e

sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono

essere scelti fra persone dotate di adeguate competenze in materia contabile

e fiscale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, il Presidente

fra i membri dotati delle competenze di cui al precedente comma 1.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione

economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, esaminare il

bilancio consuntivo e preventivo, controllare e controfirmare le scritture

contabili. I suoi membri possono essere invitati a partecipare alle riunioni

dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea; i

suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Spetta al Collegio dei Probiviri comporre e risolvere eventuali

controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione. La decisione sarà

richiesta dagli interessati al Collegio mediante domanda scritta, che esponga

sinteticamente i termini della controversia. Il collegio deciderà senza

formalità di rito, con giudizio ex bono et aequo, previa audizione delle parti.

Art. 21 - CONVENZIONI INTERNE

1. Fra l'Associazione nel suo complesso ed i Comitati territoriali o altresì

singoli soci possono essere stipulate Convenzioni intese a realizzare Progetti

operativi, anche con finanziamento pubblico, o a consentire la

collaborazione agli stessi Progetti da parte dei Comitati e dei soci, nel

	rispetto delle reciproche responsabilità e delle condizioni previste dalle	
	Convenzioni medesime.	
	2. Dette Convenzioni vengono predisposte ed approvate dal Comitato	
	Esecutivo, ai sensi del precedente articolo 12, comma 3, lettera b), e stipulate	
	dal Presidente dell'Associazione e dai rispettivi Coordinatori per i Comitati o	
	dal socio persona fisica o dal legale rappresentante del socio ente.	
	Art. 22 - PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci, dai	
	contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici e Morali, di Amministrazioni dello	
	Stato, di Enti e persone private e dai beni che per qualsiasi titolo dovessero	
	pervenire all'Associazione.	
	Art. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio, il Tesoriere dell'Associazione predispone il	
	bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre	
	all'esame dei Revisori dei Conti e, all'approvazione dell'Assemblea, nei	
	termini di cui al comma 7 lettera f) del precedente articolo 11.	
	Art. 24 - DURATA	
	1. La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Art. 25 - SCIoglimento	
	1. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria dei Soci procederà	
	secondo quanto prescritto alla lettera d) del comma 8 del precedente articolo	
	11.	
	2. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti all'Ente	

CNOS Promotore dell'Associazione.

Art. 26 - CARICHE SOCIALI

1. L'accesso alle cariche sociali è consentito a ciascun socio. Il Regolamento disciplina le procedure di candidatura e di elezione.

2. Le cariche sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione delle cariche dei membri del Comitato Esecutivo; per esse il Consiglio Direttivo, ogni anno, fissa l'indennità annuale di carica, proporzionata alle attività connesse alla carica, secondo criteri stabiliti dal Regolamento.

3. Nessun membro del Comitato Esecutivo potrà instaurare con l'Associazione rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, o contrattuali in genere, a pena di decadenza dalla carica.

Art. 27 - REGOLAMENTO

1. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento.

2. I Regolamenti e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 13, comma 5, lettera d).

Art. 28 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto valgono le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

2. Qualunque controversia insorgesse fra i Soci o fra essi e l'Associazione in ordine allo svolgimento della vita sociale dovrà essere deferita alla cognizione del Collegio dei Probiviri in conformità a quanto disposto dall'art. 20, comma 2 del presente Statuto.

F.to RAIMONDI Antonio.

F.to Ludovico Perna Notaio.

E' copia conforme all'originale; consta di fogli: 30 Tte

Si rilascia per uso: fiscale consentito.

Roma, li 08 maggio 2007

